



Indicazioni operative per le attività di presentazione delle richieste di accesso al reddito minimo garantito – anno 2009

1. Modalità di attestazione del giorno e dell'ora di consegna della richiesta

La richiesta di accesso al reddito minimo garantito deve essere presentata ai Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari e, per i soli residenti nel Comune di Roma, ai Municipi.

La domanda può essere spedita agli stessi soggetti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui la richiesta sia consegnata direttamente ai Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari e, per i soli residenti nel Comune di Roma, ai Municipi, l'ufficio di accettazione dovrà indicare sulla busta e sulla copia della domanda riservata al richiedente il giorno e l'ora di consegna (per esempio, timbro attestante data ed ora o, qualora questo non sia possibile, nota a mano con le stesse informazioni e timbro).

Nel caso in cui la richiesta indirizzata ai Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari e, per i soli residenti nel Comune di Roma, ai Municipi, sia spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Ufficio postale rilascerà oltre all'attestazione della spedizione (con l'indicazione del giorno e dell'ora) anche un timbro sulla copia sulla copia della domanda riservata al richiedente.

In entrambi i casi le domande sono presentate chiuse nell'apposita busta. Né i Comuni o i Municipi destinatari, né poste italiane sono tenuti a verificare la completezza e l'idoneità delle domande.

Possano essere consegnate solo buste chiuse

2. Ufficio di consegna delle richieste di accesso al reddito minimo garantito

Ferma restando l'autonomia istituzionale ed organizzativa dei Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari e dei Municipi, appare opportuno ricondurre l'individuazione da parte degli Enti locali dell'ufficio preposto alla raccolta delle domande a criteri di operatività e trasparenza. A tale riguardo si segnala l'esigenza che detti uffici siano nelle condizioni di potere svolgere le attività di raccolta e di attestazione della consegna, garantendo adeguato orario d'apertura.

3. Convenzioni fra Comuni capofila dei distretti socio-sanitari ed altri Comuni del distretto di riferimento

Ferma restando la possibilità di presentare le richieste attraverso tutti gli uffici postali (mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno), garantendo, in questo modo, la più ampia copertura territoriale possibile per la consegna delle domande, si segnala che il Regolamento Regionale n. 9 del 2009 recante "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)" stabilisce al comma 2 dell'articolo 4 che "Ai fini della raccolta delle domande di accesso alle prestazioni dirette [i Comuni capofila dei distretti socio-sanitari] possono avvalersi, mediante convenzione, di altri comuni che operino nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario".

A tale riguardo si segnala che l'accordo fra i Comuni dovrà essere formalizzato e prevedere esplicitamente l'oggetto dell'avvalimento.

I comuni diversi dai Comuni capofila dei distretti socio-sanitari convenzionati con questi ultimi dovranno assicurare le stesse condizioni di consegna (luogo, orario di apertura, modalità di attestazione della consegna indicando data ed ora) già descritte al punto 1 e 2.

4. Distribuzione della modulistica (kit con copia della domanda, guida alla compilazione e busta)

Al fine di assicurare adeguate modalità di distribuzione dei moduli, si ritiene necessario evitare che ad ogni persona siano consegnati più di due kit.